

STATUTO

CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUZZANA BG VIA EUROPA 228

Numero REA: BG - 311950

Codice fiscale: 02650240167

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2005 - Statuto completo;	2
---	---

ALLEGATO B

REP. N. 33634

RACC. N. 6540

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 (Costituzione e denominazione) =====

E' costituita con sede nel comune di Luzzana la Società cooperativa denominata "CRISALIDE Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 (Durata) =====

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2051 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. ===

===== TITOLO II =====

===== SCOPO - OGGETTO =====

Art. 3 (Scopo mutualistico) =====

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità dalla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, primo comma, punto a) della Legge 8 Novembre 1991 n.381.91. =====

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-

craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-
spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-
zioni pubbliche. =====

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-
ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva-
mente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi,
imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala loca-
le, nazionale e internazionale. =====

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-
che mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comu-
nità, dei volontari, degli enti con finalità di solidarietà
sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei so-
ci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. ===

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci con-
tinuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglio-
ramento delle loro condizioni economiche, sociali, professio-
nali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa .

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-
staurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo,
un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro sotto qualsiasi
forma. =====

La Cooperativa può operare anche con terzi. =====

Art. 4 (Oggetto sociale) =====

La Cooperativa per raggiungere i suoi scopi si impegna a: ===

- a) promuovere ed organizzare attività aggregative di tipo ludico e/o socioculturale; =====
- b) attuare interventi di informazione e sensibilizzazione su tematiche di interesse educativo e/o problematiche di tipo sociale; =====
- c) realizzare attività di formazione in ambiti educativi specifici (scuole, gruppi formali ed informali, associazioni ed enti di vario genere); =====
- d) gestire servizi rivolti alla persona in difficoltà tramite progetti mirati in collaborazione con gli enti locali competenti; =====
- e) intraprendere percorsi di ricerca su nuove modalità e tecniche di promozione della persona con l'intento di stimolare lo sviluppo delle capacità comunicative e relazionali anche utilizzando linguaggi espressivi di tipo manuale, corporei, teatrali e musicali; =====
- f) implementare e rivalutare le potenzialità educative e di crescita delle attività di animazione non violenta e del gioco. =====

Per l'attuazione di tali scopi, solo in via esemplificativa, la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali che il Consiglio di amministrazione riterrà necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali; stipulare accordi e convenzioni con imprese, Enti,

Istituti ed associazioni, prestare garanzie, fidejussioni, ricevere contributi, donazioni e liberalità in genere, sovvenzioni e finanziamenti, sempre per il conseguimento degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. =====

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed, effettuata esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali con esclusione tassativa di raccolta di risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma nel rispetto delle Leggi vigenti e delle istruzioni fissate dalla Banca d'Italia e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.288 del 12 Dicembre 1994 e successive modifiche o integrazioni. Rimane tassativamente esclusa ogni possibilità di svolgere attività che la legge riserva a società o persone in possesso di determinati requisiti o iscritte in appositi albi o elenchi. =====

La cooperativa potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali modifiche ed integrazioni. =====

===== TITOLO III =====

===== SOCI COOPERATORI =====

Art. 5 (Soci) =====

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni si applica il secondo comma dell'art. 2519. =====

I soci cooperatori: =====

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; =====
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; =====
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. =====

Possono essere soci cooperatori: =====

- 1) i lavoratori di ambo i sessi che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività produttiva; =====
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91; =====

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa; =====

4) gli esercenti attività di assistenza e consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa ai sensi dell'art.10 legge 381/91. =====

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa. =====

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo. =====

=====

===== TITOLO IV =====

===== SOCI SOVVENTORI =====

Art. 6 (Soci sovventori) =====

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.

59. =====

Art. 7 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori) ==

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 19, del presente statuto. =====

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di 25,82 euro. =====

Art. 8 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. =====

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. =====

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. =====

Art. 9 (Deliberazione di emissione) =====

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: =====

a) l'importo complessivo dell'emissione; =====

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-

glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-
peratori sulle quote emesse; =====

c) il termine minimo di durata del conferimento; =====

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che
il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura
superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-
visto per i soci ordinari; =====

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-
dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. ===

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee
della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovven-
tori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti
i soci. =====

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti
dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-
ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-
simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di
voti da essi portati. =====

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonia-
li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba
procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di
perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito
mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-
porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-
ni dell'emissione dei titoli. =====

Art. 10 (Recesso dei soci sovventori) =====

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci
sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso
il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal-
l'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del
precedente articolo. =====

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-
to dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del
rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-
quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. =====

=====

===== TITOLO V =====

===== IL RAPPORTO SOCIALE =====

Art. 11 (Domanda di ammissione) =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al
Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-
nere, se trattasi di persona fisica: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
di nascita; =====

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; ===

c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali

e l'attività di lavoro che intende svolgere nella
Cooperativa; =====

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-
dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il
quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al
limite minimo e massimo fissato dalla legge; =====

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-
mente adottate dagli organi sociali; =====

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto
previsto nei precedenti punti b), d), e), f) relativi alle
persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì
contenere: =====

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica
e la sede legale; =====

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-
tiva deliberazione; =====

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. =====

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei
requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda
secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-
tualistico e l'attività economica svolta. =====

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-

Conto M. L.

per Banca

lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. =====

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. =====

Art. 12 (Obblighi dei soci) =====

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: =====

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione: =====

- del capitale sottoscritto; =====

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. =====

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-
tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

Art. 13 (Perdita della qualità di socio) =====

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per
causa di morte. =====

Art. 14 (Recesso del socio) =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto
previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: ===

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-
tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-
giungimento degli scopi sociali; =====

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-
so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile
per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-
ficarsi in dettaglio in apposito regolamento. =====

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la
stessa. =====

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro

Conto Rendic.

sessanta giorni dalla ricezione. =====

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 90 giorni, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci. =====

Art. 15 (Esclusione) =====

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. =====

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti ap-

provati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi; =====

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; =====

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale; =====

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; =====

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale entro il termine di sessanta giorni

Corrado

Valerio

dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. =====

Art. 16 (Liquidazione) =====

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. =====

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile. =====

Art. 17 (Morte del socio) =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla
quale risultino gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi
dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello
tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In di-
fetto di tale designazione si applica l'art. 2347 del codice
civile. =====

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati) =====

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettiva-
mente versate in favore dei soci receduti od esclusi o de-
gli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-
chiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale
è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore
degli eredi del socio defunto. =====

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. =====

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere
b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-
mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,
perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata
come sopra. =====

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-

Cesio Muli
Valenza

vante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile. =====

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. =====

=====

===== TITOLO VI =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Art. 19 (Elementi costitutivi) =====

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =====

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a 25,82 euro e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge; =====
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; =====
- 3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o

esclusi ed agli eredi di soci deceduti; =====

4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci; =====

5) dalla riserva straordinaria; =====

6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-
sta per legge. =====

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i
soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-
to della società. =====

Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute con effetto verso la società sen-
za l'autorizzazione degli amministratori. =====

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-
ra raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel prece-
dente art. 11. =====

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-
to della richiesta. =====

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-
pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei
soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. =

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-

sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
opposizione. =====

Art. 21 (Bilancio di esercizio) =====

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. =====

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla
redazione della documentazione informativa ai sensi della
normativa vigente e alla stesura della relazione sull'anda-
mento della gestione sociale. =====

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto
previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento
dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti so-
ciali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a van-
taggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei
soci e della comunità territoriale. =====

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea
dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori
nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella
nota integrativa al bilancio. =====

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; =====

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. =====

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. =====

Art. 22 (Ristorni) =====

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. =====

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere

effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri

(solì o combinati tra loro): =====

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; ===

b) La qualifica / professionalità; =====

c) I compensi erogati; =====

d) Il tempo di permanenza nella società; =====

e) La tipologia del rapporto del rapporto di lavoro; =====

f) La produttività. =====

I ristori potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio. =====

=====

===== TITOLO VII =====

===== RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

Art. 23 (Decisioni dei soci) =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili
e la ripartizione dei ristorni; =====
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo; =====
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci
e del presidente del Collegio sindacale o del revisore; =====
- d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle
lettere a) e b) dell'articolo 3 comma secondo della Legge
n.142 del 2001; =====
- e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge
n.142 del 2001; =====
- f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per
farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e)
dalla Legge n.142 del 2001 =====
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-
ritti dei soci; =====
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
liquidazione. =====

Art. 24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o
consenso espresso per iscritto) =====

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al succes-
sivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta,
ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La de-

cisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. ===

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====
- l'indicazione dei soci consenzienti; =====
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; =====
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. =====

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. =====

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. =====

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci

i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 6 se socio sovventore. =====

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni. =====

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. =====

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

Art. 25 (Assemblee) =====

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. =====

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera ordinaria o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'articolo 2479 bis del codice civile. =====

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi) =====

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti

gli oggetti posti all'ordine del giorno. =====

Art. 27 (Votazioni) =====

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese. =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. =====

Art. 28 (Voto) =====

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio persona fisica e persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. ===

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta,

soltanto da un altro socio avente diritto al voto. =====

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. =====

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea) =====

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

Art. 30 (Amministrazione) =====

La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. =====

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione. =====

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero variabile da tre a nove, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. =====

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della

nomina. =====

Gli amministratori sono rieleggibili. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termini
ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo
è stato ricostituito. =====

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del
Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,
ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone
giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere
più di un terzo dei componenti del Consiglio di
Amministrazione. =====

Art. 31 (Consiglio di amministrazione) =====

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con
il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in
carica, non computandosi le astensioni. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società. =====

Art.32 (Adunanze del consiglio di amministrazione) =====

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli
amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-
to, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-
genza, almeno un giorno prima. =====

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della

riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. =====

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. ===

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-

strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. =====

Art. 33 (Integrazione del Consiglio) =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile. =====

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. =====

Art. 34 (Compiti degli Amministratori) =====

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. =====

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli

amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. ===

Art. 35 (Compensi agli Amministratori) =====

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 36 (Rappresentanza) =====

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. ==

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. =====

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. =====

Art. 37 (Collegio sindacale) =====

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. =====

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci
supplenti. =====

Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione
dei soci. =====

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-
vo al terzo esercizio della carica. =====

Essi sono rieleggibili. =====

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-
sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di
durata del loro ufficio. Il Collegio sindacale esercita anche
il controllo contabile ed è quindi integralmente composto ===
da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso
il Ministero della Giustizia. =====

===== TITOLO VIII =====

===== CONTROVERSIE =====

Art. 38 (Clausola arbitrale) =====

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le moda-
lità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: =====

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-
cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-
do sia oggetto di controversia la qualità di socio; =====

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni
assembleari; =====

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci,
o nei loro confronti. =====

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è
condizione di proponibilità della domanda di adesione alla
Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-
mina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è
accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di =====
cui al comma precedente. =====

Art 39 (Arbitri e procedimento) =====

Gli arbitri sono in numero di: =====

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro
15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valo-
re della controversia si tiene conto della domanda di arbi-
trato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.; =

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore
indeterminabile. =====

Gli arbitri sono scelti dalla Camera Arbitrale della locale
Camera di Commercio entro trenta giorni dalla richiesta della
parte più diligente; in difetto di designazione, sono nomina-
ti dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ri-
cade la sede. =====

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. =====

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. N. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. =====

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. =

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. ====

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione) =====

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale

causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza
dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci
presumere il venir meno della sua leale collaborazione
all'attività sociale. =====

===== TITOLO IX =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Art. 41 (Scioglimento anticipato) =====

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-
nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale) =====

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-
guente ordine: =====

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori; =====

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

22, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo; =====

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59. =====

===== TITOLO X =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Art. 43 (Regolamenti) =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-
tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci

determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. =====

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. =====

Art. 44 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) =====

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. =====

Pertanto: =====

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =====

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====

Art. 45 (Rinvio) =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. =====

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. =====

